



**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 5 : PORTO DI LIVORNO 2000
S.R.L.: AGGIORNAMENTI E DECISIONI CONSEGUENTI.**

IL PRESIDENTE

- con l'assistenza del Segretario Generale;
- visto l'art. 16, comma 2, della Legge 29.12.1993, n. 580;
- con riserva di ratifica da parte della Giunta camerale;
- Tenuto conto che in data 16 febbraio 2021, la società Moby S.p.a comunicava, a mezzo domicilio digitale, alla società Porto di Livorno 2000 S.r.l., partecipata dalla Camera di Commercio per una quota pari al 17% del capitale sociale, che in data 30 giugno 2020 la società aveva avviato una procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Milano, mediante il deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., riservandosi di presentare, entro il termine concesso dal Giudice, una domanda di omologa di Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182bis l. fall. (ovvero una proposta definitiva di concordato preventivo di cui all'art. 161 l. fall.);
- visto che il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda della Società, concedeva il richiesto termine, che in ragione di successive proroghe scadrà in data 28 marzo 2021;
- tenuto conto che in tale prospettiva Moby S.p.a. elaborava un piano economico – finanziario e industriale volto, da un lato, al rilancio del proprio business e al riequilibrio della propria situazione finanziaria, e, dall'altro lato, al pagamento dei propri creditori, tra cui appunto la società Porto di Livorno 2000 S.r.l.;



- visto che la Moby S.p.a. – sulla base del predetto piano, nell’ambito del percorso ristrutturativo intrapreso avanti al Tribunale di Milano e sotto l’egida dello stesso – ha proposto ai propri fornitori (e quindi anche a Porto di Livorno 2000 S.r.l.) un accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 182bis l. fall., che disciplini i termini di pagamento dei crediti dagli stessi vantati alla data della domanda di concordato preventivo, unitamente ai termini di pagamento del corrispettivo delle prestazioni che verranno eseguite in futuro, precisando che ai fini del buon esito della complessiva operazione di ristrutturazione sarebbe stato necessario il raggiungimento del consenso da parte di tanti creditori che rappresentassero almeno il 90% dell’intera situazione debitoria della società;
- tenuto conto che la società Porto di Livorno 2000 S.r.l. risulta al 30 giugno 2020 creditrice di Moby S.p.a. per un importo pari ad euro 3.373.318,95 e che la società debitrice avrebbe proposto a Porto di Livorno 2000 S.r.l. il pagamento del 65% del credito, in rate annuali costanti, entro il termine di 5 anni dalla data del provvedimento omologativo ex art. 182bis l. fall. che verrebbe emesso dal Tribunale di Milano;
- visto che Porto di Livorno 2000 S.r.l è partecipata oltreché dalla Camera di Commercio da un altro socio pubblico, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, per un totale pubblico pari al 34% del capitale sociale e visto che i due enti hanno ritenuto opportuno assumere una posizione comune sulla questione che potrebbe divenire su istanza di uno o più amministratori ai sensi dell’art. 2479, comma 1 c.c. oggetto di valutazione dell’assemblea dei soci, tenuto conto dell’importanza del credito vantato dalla partecipata e avuto anche riguardo della situazione debitoria di Moby S.p.a., società facente parte di un gruppo che gestisce attività storicamente radicate a Livorno ed all’Isola D’Elba e che rappresenta un complesso rilevante per l’economia portuale, congiuntamente è stata valutata la proposta dell’accordo di ristrutturazione formulata da Moby S.p.a. per addivenire ad una linea strategica comune e nelle more di un’eventuale assemblea dei soci, da suggerire ai consiglieri di propria nomina da esprimere in sede di consiglio di amministrazione convocato per la valutazione della proposta;



- tali approfondimenti si sono fondati sulla regola generale rappresentata dalla valutazione in merito alla maggiore o minore convenienza economica della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, preso anche spunto dalle istruzioni dell'agenzia delle entrate emesse in tema di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario in alternativa all'ipotesi liquidatoria (Circolare 34/E del 29 dicembre 2020);
- considerato, pertanto, che le ipotesi a confronto sono state:
 - 1) accettazione della proposta di accordo con la riscossione del 65% del credito vantato da Porto di Livorno 2000 S.r.l. al 30/6/2020;
 - 2) rifiuto della proposta con previsione delle seguenti strade che si prospetterebbero:
 - ✓ omologazione dell'accordo di ristrutturazione, Porto di Livorno 2000 S.r.l. dovrebbe rientrare nel 10% dei creditori non consenzienti a cui verrebbe, ai sensi della normativa, pagato per intero il credito.
 - ✓ omologazione del concordato preventivo, si aprirebbe una liquidazione giudiziale dove ai sensi dell'art. 160, c.4 l.fall., a Porto Livorno 2000 S.r.l., creditore chirografario, verrebbe assicurato il pagamento del 20% del credito.
 - ✓ dichiarazione di fallimento;
- ritenuto che, applicando il criterio sopra indicato, la soluzione più conveniente per la società, sembrerebbe proprio la 1), in quanto nella 2):
 - il primo caso a dire il vero sembrerebbe un'eventualità molto remota essendo necessario per la ristrutturazione un quorum pari al 90% del parco creditorio;
 - nel secondo caso rileva il fatto che il credito vantato dalla società Porto di Livorno 2000 S.r.l. non gode di garanzie quindi è probabile possa essere recuperato anche solo il 20% del credito vantato;
 - la terza ipotesi sarebbe nefasta visto che non sussistono garanzie, Porto Livorno 2000 S.r.l. sarebbe preferita ad altri creditori e quindi si troverebbe in coda a soggetti aventi posizioni privilegiate e correndo il rischio di non essere addirittura pagata;
- tenuto conto di quanto sopra i soci pubblici, ritenendo di maggiore convenienza per Porto di Livorno 2000 S.r.l. l'accettazione della proposta di accordo formulata da Moby S.p.a., hanno condiviso una linea comune da eventualmente esprimere in assemblea se fosse sul punto convocata e in ogni modo da rappresentare ai consiglieri di propria nomina sulla questione trattata con l'aggiunta di alcune indicazioni aventi carattere precauzionale e per massimizzare gli interessi pubblici di cui i soci enti sono portatori, linea che si riassume nei seguenti punti:



- dovrà essere avanzata la richiesta di portare dal 65% proposto al 70% la percentuale di soddisfacimento del credito, sia per migliorare le condizioni economiche dell'accordo sia per allineare la percentuale a quella che risulterebbe essere la proposta formulata da Moby S.p.a. ad altri fornitori che prestano servizi analoghi in altri scali portuali, non essendo opportuno accettare un trattamento peggiore rispetto ai crediti di natura analoga a quello vantato da Porto di Livorno 2000 S.r.l.;
- dovrà essere prevista la corresponsione degli interessi legali dovuti in ragione della rateazione concessa;
- dovrà essere inoltre precisato che, nel caso in cui il debitore non assolva integralmente e tempestivamente ai pagamenti dovuti in adempimento dell'accordo, lo stesso si intenderà risolto;
- dovrà essere sensibilizzato l'organo di gestione di Porto di Livorno 2000 s.r.l. affinché nei futuri rapporti commerciali (anche con Moby S.p.a.), siano fissate determinate scadenze temporali a breve termine oltre le quali il credito corrente potrà aumentare se non dietro il rilascio di apposite garanzie.

Il Presidente, detto quanto sopra, in via d'urgenza, vista la ristrettezza dei tempi stante la scadenza del 28 marzo 2021, stabilita dal Tribunale di Milano

DETERMINA

- 1) di rappresentare al consigliere di propria nomina di Porto di Livorno 2000 S.r.l., in condivisione con il socio pubblico, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ritenendo più conveniente accettare la proposta di accordo presentata da Moby S.p.a., il seguente indirizzo da esprimere nella riunione del consiglio di amministrazione che sarà dedicata alla proposta di accordo ricevuta da Moby S.p.a. ovvero espressa dal legale rappresentante dell'ente camerale nell'assemblea dei soci se venisse sul punto convocata:
 - a) dovrà essere avanzata la richiesta di portare dal 65% proposto al 70% la percentuale di soddisfacimento del credito, sia per migliorare le condizioni economiche dell'accordo sia per allineare la percentuale a quella che risulterebbe essere la proposta formulata da Moby S.p.a. a fornitori che prestano servizi analoghi in altri scali portuali, non essendo opportuno accettare un trattamento peggiore rispetto ai crediti di natura analoga a quello vantato da Porto di Livorno 2000 S.r.l.;



- b) dovrà essere prevista la corresponsione degli interessi legali dovuti in ragione della rateazione concessa;
- c) dovrà essere precisato che, nel caso in cui il debitore non assolva integralmente e tempestivamente ai pagamenti dovuti in adempimento dell'accordo, lo stesso si intenderà risolto.
- d) dovrà essere sensibilizzato l'organo di gestione di Porto di Livorno 2000 s.r.l. affinché nei futuri rapporti commerciali con tutti i creditori (anche con Moby S.p.a.), siano fissate determinate scadenze temporali a breve termine oltre le quali il credito corrente potrà aumentare, se non dietro il rilascio di apposite garanzie.

Livorno, 17 Marzo 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Breda)